

AL SIG. PRIMO PRESIDENTE DELLA SUPREMA CORTE

OGGETTO: Proc. n. 10952/2017 contro MARIOTTI Furio.

Trasmetto il fascicolo processuale in oggetto, pendente presso questa Sezione ed assegnato all'udienza del prossimo 29 novembre da me presieduta, affinché la S. V. possa valutare l'esistenza delle condizioni per la sua assegnazione alle Sezioni unite.

Il procedimento ha ad oggetto il reato di lesioni colpose a carico di medico specialista in neurochirurgia; e si discute tra l'altro, alla stregua del ricorso, dell'osservanza delle linee guida in tema di trattamento della sindrome da compressione della coda equina.

Nella materia è recentemente intervenuta la legge 8 marzo 2017 n. 24 che ha abrogato la previgente disciplina introdotta dalla legge n. 189 del 2012.

L'innovazione ha suscitato rilevanti dubbi interpretativi su un tema di grande rilievo; e nella giurisprudenza di questa Sezione è insorto un significativo contrasto.

Secondo una pronuncia (n. 28187 del 20 aprile 2017, Tarabori, Rv. 270214) ) la previgente disciplina era più favorevole poiché aveva escluso la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre quella sopravvenuta ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini dell'attribuzione dell'addebito, dettando al contempo una nuova articolata disciplina in ordine alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue manifestazioni.

Secondo altra recente sentenza (n. 50078 del 19 ottobre 2017, Cavazza), invece, la nuova disciplina è più favorevole, avendo previsto una causa di esclusione della punibilità dell'esercente la professione sanitaria "operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa".

La radicale diversità delle interpretazioni e le rilevanti implicazioni applicative potrebbero rendere necessario l'urgente intervento delle Sezioni unite.

Con ossequio.

Roma 7 novembre 2017

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

(Rocco Blaiotta)

